

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. no 138/03



-7132/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Set. personale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13095/2012

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 7132

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. /

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 22/01/2015
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - PU
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

E' STATA DISPOSTA  
D'UFFICIO LA  
SEGUENTE  
ANNOTAZIONE: IN  
CASO DI DIFFUSIONE  
OMETTERE LE  
GENERALITA' E GLI  
ALTRI DATI  
IDENTIFICATIVI DI:

**SENTENZA**

sul ricorso 13095-2012 proposto da:

PLM (c.f. X ),  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39,  
presso l'avvocato MARIA FORTUNA BIFANO,  
rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA  
MARTUSCELLI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2015

123

contro

GF , elettivamente domiciliato in ROMA,  
CORSO D'ITALIA 29, presso l'avvocato LUCIANO NATALE

VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO VINCI, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 12/01/2012;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato MARIANI GIUSEPPE, con delega, che si riporta e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



CASSAZIONE.NET



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l'addebitabilità della separazione personale tra i coniugi **FG** e **LMP** al marito, riconosciuta in primo grado.

A sostegno della decisione, per quel che ancora interessa, la Corte evidenziava:

la domanda di addebito era fondata su due aspetti, il primo, relativo all'infertilità del **G** ed in particolare all'unilaterale decisione, non comunicata alla moglie, di non procedere oltre nel ciclo di procreazione assistita in precedenza deciso in comune, nonostante che la **P** si fosse sottoposta a terapie invasive; la seconda la dipendenza da alcool della quale il coniuge non aveva messo al corrente la moglie e dalla quale non si era liberato nonostante la solidarietà e l'assistenza della moglie una volta scopertolo;

non era stata fornita nella specie la prova del nesso causale tra il comportamento volontario ascritto al **G** e l'irreversibile crisi coniugale, dal momento che la condotta relativa all'interruzione del progetto di fecondazione assistita risaliva a quattro anni prima del ricorso per separazione e non era neanche stata menzionata

nell'atto introduttivo del giudizio. Inoltre il rapporto coniugale era continuato sul piano affettivo anche dopo che la **P** era venuta a conoscenza dell'intenzione del marito di non proseguire nel progetto procreativo e dopo la scoperta dell'alcoolismo tanto che la stessa aveva sostenuto il marito nelle cure e nei tentativi di disintossicazione, così adempiendo ai doveri di assistenza conseguenti al vincolo coniugale,

La mancanza di continuità temporale tra le condotte riferite e la decisione relativa alla separazione portava, in conclusione ad escludere la sussistenza del nesso causale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione **LMP** affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso **FG**.

La causa, avviata alla trattazione camerale con progetto di relazione redatto ex art. 380 bis cod. proc. civ. è stata rimessa alla pubblica udienza.

Nell'unica censura viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 cod. civ. nonché il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'Appello considerato che la causa esclusiva dell'irreversibile crisi coniugale tra le parti era stato l'inganno reiterato e continuativo del **G** in ordine a

due aspetti fondamentali per una serena convivenza :  
l'infertilità che aveva costretto la ricorrente in un primo  
tempo a cure inutili e dopo l'iniziale condivisione del  
progetto di procreazione assistita a terapie invasive  
altrettanto superflue visto la sopravvenuta unilaterale  
decisione d'interruzione da parte del G ed, infine,  
l'etilismo tenuto nascosto e non superato nonostante  
l'assistenza e la solidarietà della moglie.

Sotto il profilo del vizio d'insufficiente motivazione la  
parte ricorrente ha rilevato che la Corte d'Appello,  
nell'escludere il nesso di causalità ha omissis una  
valutazione globale della vita coniugale e dell'incidenza  
esclusiva della violazione unilaterale della fiducia  
reciproca che deve sostenere un'unione coniugale.

La censura è fondata. Come correttamente evidenziato in  
ricorso la Corte d'Appello per escludere il nesso causale  
tra le condotte soggettivamente riferibili esclusivamente  
al G e l'irreparabile deteriorarsi del rapporto causale  
esamina separatamente il profilo dell'infertilità e  
dell'interruzione del progetto procreativo assistito ed il  
profilo dell'etilismo, omettendo di considerare che  
entrambe compongono un quadro di violazione del tutto  
unilaterale della fiducia nella lealtà dell'altro coniuge  
che caratterizza la comunione spirituale e materiale posta  
a base dell'affectio coniugalis.

In ordine al primo aspetto la esclusiva valorizzazione della mancanza di consequenzialità cronologica tra la condotta contestata d'interruzione del progetto procreativo all'insaputa della moglie e la domanda di separazione ha condotto la Corte territoriale ad omettere di considerare che vi è stata da parte del G prima nel non rivelare di essere la causa esclusiva dell'infertilità di coppia e successivamente nel non condividere con la moglie le difficoltà di accettazione del progetto procreativo assistito una costante violazione dell'obbligo di lealtà reciproca che caratterizza non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta a base del vincolo coniugale. La frustrazione che consegue alla reiterata disconferma dell'affidamento riposto sull'osservanza degli impegni reciproci assunti dai coniugi è del tutto idonea a costituire la causa dell'impossibilità di proseguire nel rapporto matrimoniale. Nella specie, peraltro la indicata frustrazione si è verificata anche sul fronte della non confessata dipendenza dall'alcool e si è rafforzata dopo le cure e l'assistenza prestate dalla P , così come riferito dalla sentenza impugnata. Anche in ordine a questo profilo non può condividersi l'argomentazione sostenuta dalla Corte d'Appello per escludere il nesso causale. Poiché si tratta solo di una "grave infermità", afferma la Corte territoriale, la Pizzo era tenuta all'obbligo di assistenza

solidaristica proprio del vincolo coniugale tanto da potersi profilare l'addebitabilità della separazione a carico di chi a tale obbligo si sottragga. Deve, ~~tuttavia,~~ osservarsi al riguardo che la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito. Partendo da questa premessa nella specie, anche sotto questo profilo, la violazione del dovere solidale di lealtà e condivisione del progetto di vita in comune è stato duplice, consistendo sia nell'aver tenuta nascosta tale dipendenza e successivamente nell'aver interrotto il percorso di superamento e recupero intrapreso anche grazie all'assistenza e collaborazione della moglie.

Si condivide in conclusione il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali (cfr. tra le ultime Cass. 18074 del 2014) ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise del G , così da minare il

nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale.

La pronuncia impugnata deve in conclusione essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi LP e FG con addebito al marito, con compensazione delle spese processuali di tutti i gradi, in considerazione della natura della controversia e delle problematiche personali del contro ricorrente.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso e decidendo nel merito cassa la sentenza impugnata e dichiara addebitabile a FG

la separazione personale. Compensa le spese processuali di tutti i gradi.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015

Il presidente



(Dr. Fabrizio Forte)

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)

Depositato in Cancelleria

9 APR 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO